

569



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI EBOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di pace, nella persona dell'Avv. Maria De Vecchi, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. 79/17 Ruolo Generale Civile vertente

TRA

PETRILLO REMO (C.F.: PTRRME80S1SD390), nato il 15/11/1980 ad Eboli (SA), rappresentato e difeso, come da mandato alle liti in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Di Matteo Raffaele (C.F.: DMTRFL79P03Z112L) ed elettivamente domiciliato in Eboli (SA) alla Via Giovanni Paolo I, n. 10 presso lo studio del predetto difensore

ATTORE

E

LINEAR S.P.A. (P.Iva 04260280377), in persona del Direttore Generale, Dott. Andrea Rapetti, rappresentato e difeso, in virtù di mandato *ad litem* a margine della comparsa di costituzione e risposta, dagli Avv. ti Massimo Caiafa (C.F.: CFAMSM40T17H703P) e Domenico Caiafa (C.F.: CFADNC77P30H703U) con i quali elettivamente domicilia presso lo studio dell'Avv. Maurizio Dati sito in Battipaglia (SA), Via del Centenario, n. 84

CONVENUTA

NONCHÉ

PAPA COSIMO, nato il 16/09/1960 ad Eboli (SA), ivi residente alla via madonna Del Soccorso, n. 9

CONVENUTO/contumace

Oggetto: Risarcimento danni da sinistro stradale.

Conclusioni: Come da verbale di udienza del 12/03/2018, da intendersi qui interamente ripetuto e trascritto

FATTO E DIRITTO

Petrillo Remo, come innanzi generalizzato, con atto di citazione notificato mezzo posta nelle date del 03 e 10/11/2016, ha proposto azione nei confronti Linear S.p.a. e di Papa Cosimo per ottenere il risarcimento dei danni alla persona subiti in occasione del sinistro stradale verificatosi in data 04/10/2014 alle ore 20:30 circa in Eboli (SA), Via Giulio Pastore, direzione mare. Precisava al riguardo l'istante che nelle circostanze di tempo e di luogo indicate in citazione, veniva violentemente investito dalla conducente, tale Stabile Benita, dell'autovettura Renault Twingo tg. AP161FE

79/17 R. GEN.
569/18 R. SENT.
1099/18 CRON.
888/18 REP.

in decisione
il 12-3-2018

oggetto RIS. SANU

12 1 MAG 2018

depositata

12 1 MAG 2018

pubblicata

(assicurata per la R.c.a. con Linear Ass.ni S.p.a. con polizza n. 10975324 di proprietà di Papa Cosimo) che nel partire dal Piazzale di Via Giulio Pastore in direzione di marcia monti verso valle, poco prima di immettersi in Via Giuseppe Di Vittorio lo colpiva in pieno gettandolo a terra; che per effetto dell'urto, l'istante subiva "*frattura radio ed ulna sinistra*"- con prognosi di giorni 21, come da documentazione medica in atti; che, risultati inutili i tentativi di definire in via amichevole la vertenza adiva la autorità giudiziaria per ottenere il risarcimento dei danni patiti mediante il pagamento di € 5.192,13, come specificate in atti, oltre interessi e rivalutazione dall'evento al soddisfo; o altra diversa somma maggiore o minore ritenuta equa; vinte le spese e competenze di causa con attribuzione all'avvocato antistatario. Si costituiva in giudizio Linear Assicurazioni S.p.a., in persona del legale rapp.te p.t., che in via preliminare eccepiva che preliminarmente, eccepiva la improponibilità della domanda per difetto di valida costituzione in mora dell'ente assicuratore, nel merito, impugnava estensivamente l'avverso dedotto sia in ordine all'*an* che al *quantum debeatur*, concludeva quindi, per il rigetto della domanda con condanna dell'attore alle spese di lite; in subordine chiedeva la riduzione del *quantum* nei limiti del giusto e provato in applicazione dell'art. 1227, comma 1, c.c.. Alla udienza del 12/03/2018, già acquisita agli atti la documentazione prodotta ed escusso il teste ammesso, il G.d.p., sulle conclusioni delle parti tratteneva la causa per la decisione

In via preliminare, bisogna dichiarare la contumacia di Papa Cosimo che, sebbene risulta regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito.

Sempre in via preliminare va detto che l'attore prima di promuovere il presente giudizio, ha provveduto a costituire in mora Linear Ass.ni S.p.a., con lett. racc.ta a/r n. 149419970711 del 29/10/2014, recapitata alla predetta compagnia in data 29/06/2015, assolvendo in tal modo agli oneri di cui all'art. 145 del D.lgs. n. 205/2005 c.d. Codice delle assicurazioni private in vigore dal 1° gennaio 2006.

Ad una scarna descrizione del fatto storico contenuta in citazione, ha fatto seguito una testimonianza altrettanto scarna e lacunosa a mezzo dei testi, Formicola Elvira, e Paradiso Antonio che non possono ritenersi attendibili per le ragioni appresso indicate.

Ed invero, i predetti testimoni pur avendo dichiarato di aver assistito *de visu* al sinistro per cui è causa, non sono apparsi in grado di descrivere con precisione il luogo teatro del sinistro; non è dato capire infatti, se il piazzale da cui ripartiva il veicolo investitore fosse un'area antistante a civili abitazioni oppure lungo la pubblica via ecc.. Il teste, Paradiso Antonio, che non ha confermato i capitoli di prova indicati nella premessa dell'atto di citazione, in maniera ancora più laconica, ha dichiarato di aver visto che "*un autoveicolo Renault Twingo che nel ripartire investiva un uomo che poi ho saputo essere il sig. Petrillo Remo , scaraventandolo in terra*" (cfr.. deposizione di Paradiso Antonio) senza tuttavia specificare da dove esattamente detto veicolo si accingeva a ripartire essendo piuttosto generico il riferimento al rione Paterno in Via Giulio Pastore. Per la verità, in base al racconto dei testimoni

neppure si capirebbe la esatta posizione e/o direzione del pedone rispetto al veicolo in movimento, ovvero, se proveniva dalla destra o dalla sinistra del conducente del predetto mezzo.

Dubbi sussistono anche in ordine alla dinamica dell'evento lesivo.

Nessuno dei testi ha indicato la parte del corpo del pedone attinta dalla parte anteriore dell'autovettura Renault *Twingo* (come riferito dal teste Paradiso Antonio) che l'avrebbe scaraventato al suolo; né le modalità della caduta, ovvero, se lo vedevano cadere in avanti con le braccia portese verso il suolo o di fianco; circostanza questa utile per comprendere la compatibilità delle lamentate lesioni (frattura radio ed ulna sinistra) con l'evento di danno dedotto in giudizio.

In verità, desta molta per perplessità il fatto che l'istante benché colpito in pieno dalla parte anteriore del veicolo che lo scaraventava al suolo (come descritto in citazione e riferito dai testimoni) abbia riportato lesioni localizzate alle sole ossa dell'avambraccio sinistro restando incolume alle altre parti del corpo.

Si è del parere - anche in base *all'id quod plerumque della casistica* degli incidenti da investimento pedonale- che il violento impatto, così come dedotto in giudizio, avrebbe dovuto provocare conseguenze ben più gravi all'attore sia per effetto del colpo ricevuto dall'auto in movimento e quindi per effetto dell'energia cinetica scaricata sul malcapitato pedone (danno diretto) sia per effetto del rovinoso impatto contro le asperità del selciato (*c.d.* danno indiretto).

D'altronde, va pure evidenziato che a rendere ancora più incerta l'intera vicenda soccorre anche la circostanza che l'istante si recava in Ospedale per farsi refertare solo il giorno dopo il sinistro per cui è causa (v. referto n. 20140029719 del 05/10/2014 rilasciato da personale medico del Pronto Soccorso del P.O. di Eboli) per cui v'è anche dubbio che le lesioni refertate siano eziologicamente riferibili (*rectius*: nesso di causalità) al dedotto sinistro stradale essendo incerto il criterio cronologico che è uno dei principali criteri di medicina legale per la valutazione della cennata compatibilità.

In altre parole, non può escludersi che le lamentate lesioni siano eziologicamente riferibili (*rectius*: nesso di causalità) ad altro evento di danno piuttosto al sinistro stradale *de quo agitur*.

A ciò aggiungasi il dato davvero allarmante che da copie estratto di Banca dati Ivass acquisite agli atti di causa è emerso che sia il convenuto, Papa Cosimo, proprietario del veicolo Renault *Twingo* tg. AP161FE asseritamente investitore, che i testi escussi, Formicola Elvira e Paradiso Antonio, sono rimasti coinvolti in un numero davvero impressionante di sinistri stradali [e, segnatamente, n. 14 in 5 anni (dal 02/01/2009 al 12/12/2014) Papa Cosimo; n. 19 in sei anni (dal 17/05/2011 al 29/01/2017) Formicola Elvira; n. 17 in soli tre anni (dal 08/01/2013 al 16/12/2016) Paradiso Antonio].

Non solo, dal carteggio offerto in produzione di parte convenuta è emerso che l'attore dichiarava per iscritto all'ente assicuratore, compulsato al risarcimento dei danni, circostanze differenti da quelle successivamente descritte sia nella lettera racc.ta a/r di costituzione in mora del 29/10/2014 che nell'atto di citazione, ovvero, che il sinistro si verificava che alle ore 18:00 del giorno 04/10/2014 e che

fu investito da un veicolo di grande dimensione condotto da un uomo di circa cinquant'anni il quale assumendosi la responsabilità dell'accaduto gli lasciava i suoi dati; mentre nei successivi atti difensivi innanzi indicati, è stato narrato ben altro, ovvero, che il sinistro si verificava alle ore 20:30 del giorno 04/10/2014 e che l'attore fu investito dal veicolo di piccole dimensioni, una Renault Twingo, condotto da una donna, tale Stabile Benita (v. dichiarazione a firma di Petrillo Remo, in atti). Si è quindi, in presenza di una confessione stragiudiziale liberamente apprezzata dal giudice (Cass. Civ. sez. lav. 25/06/2014, n. 14370); dichiarazione che a parere del decidente va ad indebolire il già precario quadro probatorio come innanzi evidenziato.

Va da sé che i dubbi espressi dal decidente in ordine alla veridicità dell'intera vicenda impongono il rigetto della domanda.

Le spese di lite seguono inevitabilmente la soccombenza in ossequio al disposto di cui al novellato art. 92 C.p.c. che consente al giudice di compensare parzialmente o per intero le spese di lite solamente se vi è "soccombenza reciproca" ovvero nel caso di "assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisdizione rispetto alle questioni dirimenti" (v. D.L. 12/09/2014, n. 132 convertito con modif. dalla legge 10/11/2014, n. 162); circostanza queste che esulano dalla fattispecie in esame. Esse pertanto, vengono liquidate come in dispositivo ex d.m. n. 55/14 e poste a totale carico dell'attrice soccombente; mentre occorre dichiarare il non luogo a provvedere nei confronti di Papa Cosimo, in difetto di costituzione di quest'ultima.

P.Q.M.

Il Giudice di pace di Eboli, nella persona dell'Avv. Maria De Vecchi, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da Petrillo Remo nei confronti di Linear S.p.a., in persona del legale rapp.te p.t., e di Papa Cosimo, con atto di citazione notificato nelle date del 03 e 10/11/2016, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:

a) rigetta la domanda;

b) condanna Petrillo Remo al pagamento in favore della compagnia convenuta delle spese di giudizio, che liquida ai sensi dell'art. 91 c.p.c., in complessivi € 300,00 per compenso professionale, oltre rimb. forf. del 15%, I.v.a. e C.n.a., come per legge; mentre, occorre dichiarare il non luogo a provvedere nei confronti dell'altro convenuto, Papa Cosimo, in difetto di costituzione dello stesso.

Così deciso in Eboli, il 15/05/2018

IL CANCELLIERE
Funz. Armando Casiello



Il Giudice di pace
(Avv. Maria De Vecchi)

